

fendere convenientemente la disposizione scritta nell'articolo 4 della proposta. Nè bado gran fatto che per essa disposizione sia notevolmente scemata la pena all'uomo chiamato in colpa. Io bado a questo che egli era assai minor danno il non punto toccare quella materia che lasciarla mezza inemendata e imperfetta. Certo ei si conveniva o aspettare maggiore acconcezza di tempi o allargare la mano ed estendere la riforma a tutte le altre parti congeneri, delle quali alcuna è importabile troppo alla scienza e ai costumi moderni.

Pigliando il signor ministro a correggere il solo articolo 162, sembra voler implicare un'approvazione ed una sanzione del rimanente, in virtù di quel vecchio adagio: *exclusio unius, inclusio alterius*. Ma, oltre di ciò, per qual ragione, chiedo io, nell'emendare l'articolo 162 del Codice, non nosi più seguite le norme con che venne compilata la legge del 5 luglio 1854?

Allora si avvertì saviamente che in quei subbietti religiosi trattati dal titolo primo della seconda parte del Codice, occorre distinguere e separare con gran diligenza due diversissimi riferimenti di cose, e che l'uno ha riguardo alla privata coscienza e alle private opinioni di ciascun individuo, l'altro ha riguardo al pubblico ed alla vita esteriore e comune; il primo è subbietto di fede e di culto, l'altro è subbietto propriamente giuridico. E perchè il primo versa in una materia al tutto spirituale e liberissima per sua natura ed incoercibile, così non può soggiacere alle pene che il Codice infligge, e solo vi può soggiacere quella porzione che attiene strettissimamente alla vita pubblica ed esteriore. Questa porzione poi, quante volte riveste forma e natura di opera criminosa, va rassegnata tra i comuni delitti e dalle comuni pene è repressa; in ogni altro caso essa deve o incontrare assoluzione o venire sottoposta alle mere pene di polizia. E così adoperò in fatto la legge del 5 luglio 1854, la quale con discrezione e saviezza statuiva per sola pena l'arresto e la multa.

Ciò veduto, per qual ragione, replico io, nel correggere l'articolo 162 del Codice si è proceduto con altro tenore di pena, e perchè vuolsi all'azione incolpata infliggere indebitamente il carattere di delitto?

Queste sono le poche, non dirò censure, ma franche avvertenze e chiose che vennermi fatte nell'indagare e studiare la proposta di legge. E perchè esse non mi ritrarranno per certo dal dare con volontà e prontezza il favorevole mio suffragio, perciò io avrei potuto passarvene col silenzio. Pure volli profferirle senza riserbo e sottometterle al vostro giudizio per consentire ad una specie d'invito cortese che sembra fare il ministro stesso nel preambolo suo alla legge, laddove dice che dalla controversia presente confida di raccogliere luce maggiore e miglior criterio per proseguire con vivo animo nella laboriosa e difficilissima riforma del Codice.

Ed ecco io sono pervenuto, o colleghi, al termine del mio, forse prolioso, ma certo troppo astratto e cattedratico ragionamento. Nullameno concedetemi che io aggiunga una breve considerazione, la quale a me apparisce nè inutile nè inopportuna.

Signori, se a voi piacerà di accogliere (e spero senza meno che piacerà) la presente proposta di legge, il Codice

vostro, a rispetto almeno della pena capitale, si avvantaggerà non poco su quelli di parecchie nazioni civili. Egli sarà più umano del Codice francese, più umano del belga, più umano di quello celebratissimo della Baviera, tutto che uscisse intero dalla penna del Feeberbach, uno dei più insigni giuristi della Germania. Ma forse taluno di noi può dire, anzi avvi certo chi il dice, nella patria del Beccaria doversi desiderare e sperare una molto maggiore mansuetudine di castighi e di giudizi, e che a noi conviene sforzarsi di divenire esemplari al mondo, affrettando quel tempo assai fortunato quando la pena di morte sarà divenuta non altro che una memoria luttuosa. A ciò io rispondo che il giorno che le pene e i delitti hanno conseguita fra loro una competente proporzione e misura, qualunque ulteriore mitigazione di castighi diventa possibile con ciò solo che cresca d'altrettanto ed in ragione inversa l'educazione e la moralità del popolo. E appunto perchè allato alle calde declamazioni contro l'asperità dei castighi e l'orrore dei patiboli, non crebbe quant'era d'uopo la moralità delle moltitudini, buona parte di quei voti restarono inesauditi e infruttiferi. Attesochè nulla cosa può vincere nè sopraffare nella società umana quell'istinto suo profondissimo con cui essa veglia e provvede alla propria conservazione. Certo è, non pertanto, che in questo mezzo tempo la carità ingegnosa e veramente civile del secolo ha inventato e scoperto mille arti delicatissime, mille industrie pietose, mille istituti e pratiche salutari, mediante le quali possono le classi inferiori venire sottratte agli effetti più perniciosi e più corruttori della rozzezza, dell'ignoranza, della indigenza e della ignavia.

Signori, se progredir vogliamo davvero nell'opera generosa della mitigazione delle pene e affrettare il desideratissimo tempo dell'abolizione dei patiboli, sudiamo in avviare ed esercitare quelle industrie e quelle pratiche e soprattutto sudiamo a coordinarle in un vasto sistema con saldezza e spontaneità congiunto e connesso, la qual cosa non è debitamente ancora attuata, che io sappia, in niuna nazione civile. Allora, o colleghi, nella patria del Beccaria, nella terra dove Pietro Leopoldo promulgava il Codice più umano dei tempi suoi, comparirà invitta e splendente questa verità esemplare che il Governo più giusto, più mansueti e più clemente del mondo si è quello che meglio conosce l'arte di prevenire i delitti, meglio sapendo educare e soccorrere la parte ignorante e necessitosa del popolo. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. Signori, voi che avete udito finora così nobili, faconde ed erudite parole in questa grave discussione, già comprendete da quale altezza vi sia d'uopo discendere per ascoltare la mia voce che la prima volta si leva in questo recinto.

Chiamato talora per necessità del forense ministero a frappormi difensore giudiziale tra il minaccioso fantasma della morte e il capo di un accusato, io non ho saputo resistere a un vivissimo desiderio, quello di salutare colla mia parola l'apparizione del progetto di una legge, la quale viene finalmente a gridare al carnefice: oramai più non ti sovrabbonderanno le vittime. E questo mio desiderio sarà, credo, agevolmente compreso da coloro i quali seggono in quest'Aula e al par di me sono astretti talvolta a questi